

STUDIO LEGALE TRAVERSI

Patrocinante in Cassazione

Avvocato Francesco TRAVERSI

Avvocato Ylenia SERRA

Corso Vittorio Emanuele II, 169 – 10139 TORINO

Telef. (011) 4477022 – 4475296 Fax (011) 4477022

E-mail: traversi_francesco@fastwebnet.it

ALL' ECC.MA PROCURA GENERALE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BARI

ALL'ILL.MO CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

ESPOSTO AI SENSI DELL'ART. 372 C.P.P.

Ecc.mo Procuratore Generale Dott. Riccardo DI BITONTO,

Ecc.mo Presidente Dott. Giorgio NAPOLITANO, quale Presidente del C.S.M.,

Ill.mo Procuratore Dottor Vincenzo RUSSO.

Il sottoscritto Avvocato **Francesco TRAVERSI**, quale Presidente **dell'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA**, figlio spirituale di Padre Pio, espone quanto segue:

Premesso che, l'**Avvocato Francesco TRAVERSI**, nella qualità di presidente dell'**ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA**, in data **2 febbraio 2008**, proponeva ricorso **ex art. 700 C.p.c.** in relazione agli artt. 587, 629 e 648 del Codice Civile, al fine di ottenere il **provvedimento d'urgenza**, affinché venisse **impedita l'apertura del Sepolcro** nella Cripta di Santa Maria delle Grazie, in San Giovanni Rotondo, ove era depresso il Corpo Santo di **Padre Pio**.

Il ricorso venne assegnato al giudice **dottor Gianfranco PLACENTINO**, che fissava udienza di comparizione delle parti all'13 marzo 2008.

L'Avvocato Francesco TRAVERSI, in data **18 febbraio 2008**, proponeva ricorso ex art. 669 sexies C.p.c., con il quale chiedeva che il Giudice, ***inaudita altera parte***, con **decreto provvisoriamente esecutivo, disponesse il divieto di apertura del sepolcro**, ovvero del loculo e della cassa di acciaio contenente la salma di **Padre Pio**, sito nel Convento di Santa Maria delle Grazie e/o di qualsiasi attività finalizzata all'apertura del sepolcro.

Il giudice **dottor Gianfranco PLACENTINO**, a seguito di quanto sopra, disponeva l'anticipazione dell'udienza alli **6 marzo 2008**.

L'Avvocato Francesco TRAVERSI, in data 2 marzo 2008, veniva a conoscenza che **Mons. D'AMBROSIO** e i Frati Cappuccini, al fine di prevenire il provvedimento del giudice civile, in dispregio a quanto proposto **dall'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO - L'UOMO DELLA SOFFERENZA**, disponevano l'apertura di sepolcro nella serata e **invitavano circa duecento persone**.

Per tale causa, **l'Avvocato Francesco TRAVERSI**, in data **2 marzo 2008, ore 17.00**, depositava, presso **la Questura di Torino, denuncia per violazione degli articoli 407 e 410 del Codice penale, e contestuale richiesta di sequestro preventivo della Cripta ai sensi dell'art. 321 C.p.p.**, al fine di **impedire l'apertura del sepolcro, sito nella Cripta del Convento di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Rotondo**.

Quanto sopra veniva trasmesso alla Procura della Repubblica di Foggia, competente per territorio, **alle ore 17.04 del 2 marzo 2008**.

Il Procuratore di turno **Dott. Enrico INFANTE**, unitamente al Procuratore capo **Dott. Vincenzo RUSSO**, ometteva di disporre il sequestro della cripta, senza fornire alcuna motivazione.

Il procedimento penale , a seguito dell'iscrizione degli indagati di **monsignor Domenico Umberto D'AMBROSIO, FRATE Francesco COLACELLI, FRATE**

Carlos Maria LABORDE, e degli altri frati costituenti la commissione costituita per la riesumazione di Padre Pio, nel registro degli indagati, veniva assegnato al **P.M. Dott.ssa Dominga PETRILLI**.

L'Avvocato Francesco TRAVERSI, in data **11 marzo 2008**, trasmetteva a mezzo telefax nuova istanza, con la quale **rinnovava la richiesta di sequestro preventivo delle spoglie di Padre Pio**, sul presupposto che non era stata impedita l'apertura del sepolcro sito nella Cripta.

Si rileva, che **nell'Ordinamento dello Stato Italiano, non sussiste alcuna norma che autorizzi alcuno all'apertura del sepolcro, né sussiste alcun trattato tra lo Stato Italiano e lo Stato del Vaticano, che giustifichi l'apertura del Sepolcro e il vilipendio di cadavere.**

In particolare, la legge **n. 810, del 27 maggio 1929** (concordato costituente i patti lateranensi), né le leggi **n. 121, del 25 marzo 1985**, né in quella successiva **n. 222, del 20 maggio 1985**, non prevedono né statuiscono la facoltà ai religiosi o monsignori e ad altri, di aprire i sepolcri in violazione delle disposizioni di cui all'art. 407 e 410 del Codice Penale.

Monsignor D'AMBROSIO nominava il **collegio dei periti** e designava presidente il **Dott. Orazio PENNELLI**, pronipote **di Padre Pio**, per ottenere benevolenza dai pronipoti di Padre Pio, già dipendente della Casa Sollievo della Sofferenza, e trasferito, **per motivi disciplinari**, a Cefalù presso altro ente di proprietà del Vaticano.

La Procura della Repubblica di Foggia, nonostante la rinnovata istanza, non dava alcun cenno di riscontro alla richiesta di sequestro delle spoglie di **Padre Pio**, per sottrarle dalle mani dei periti i quali sono stati incaricati da **Monsignor D'AMBROSIO**, per effettuare il "trattamento delle ossa", affinché fossero ricomposte nella bara, chiusa nel sepolcro, per la venerazione dei fedeli.

Padre Pio non aveva bisogno di alcun trattamento, poiché le sue spoglie erano venerate dal momento della sepoltura del 26 settembre 1968, dai fedeli di tutto il mondo.

Padre Pio con la lettera testamento del 12 agosto 1923 (di cui si allega copia e si specifica che l'originale si trova nella stanza del Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo) chiese ed ottenne di poter riposare in un tranquillo cantuccio della terra di San Giovanni Rotondo, non chiese ad alcun superiore di essere esposto in una teca così come progettato da **Monsignor D'AMBROSIO**, teca acquistata a Parigi, da quattro frati, costituenti la commissione per la riesumazione di **Padre Pio**, ovvero dal **Frate Francesco COLACELLI**, dal **Frate Francesco DILEO**, dal **Frate GianMaria DIGIORGIO** e dal **Frate Carlo M. LABORDE**.

L'Avvocato Francesco TRAVERSI, in data **17 marzo 2008**, trasmetteva a mezzo telefax nuova istanza di sequestro delle spoglie di **Padre Pio** e rendeva noto che il **Dott. Michele DI BARI**, Commissario Prefettizio del Comune di San Giovanni Rotondo, **già componente del Consiglio di Amministrazione della Casa Sollievo della Sofferenza**, sita in San Giovanni Rotondo, presieduta da **Mons. Domenico Umberto D'AMBROSIO**, **non poteva e non doveva autorizzare la riesumazione delle Spoglie Sante di Padre Pio**, per ragioni di conflitto di interessi e allegava documento della Camera di Commercio dal quale si evidenziava quanto sopra, anche in considerazione della raccolta di 4.000 firme da parte del **Prof. Giovanni SCARALE**, al fine di indire referendum popolare per l'eventuale riesumazione e traslazione di **Padre Pio**.

L'Avvocato Francesco TRAVERSI, con detta istanza, chiedeva alla Procura della Repubblica di Foggia, **di valutare la sussistenza del reato di cui all'art. 323 C.p. e/o quell'altro reato ritenuto nella condotta del Dott. Michele DI BARI**.

L'Avvocato Francesco TRAVERSI, in data **17 marzo 2008**, inoltre, trasmetteva a mezzo telefax richiesta di essere informato del numero del procedimento penale. Di quanto richiesto a tutt'oggi non vi è stato alcun riscontro.

In ordine a quanto sopra, si chiede all'Ecc.mo Procuratore Generale Dottor **Riccardo DI BITONTO** di sollecitare l'emissione del provvedimento di sequestro richiesto e di valutare se nella condotta della Procura della Repubblica di Foggia vi sono gli estremi di omissione di atti di ufficio, sul presupposto che non sussisteva alcun impedimento fattuale e/o giuridico che giustificasse la mancanza di riscontro alla richiesta del provvedimento di sequestro provvisorio.

Si chiede altresì al Presidente della Repubblica, nella qualità di presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, di valutare se la condotta omissiva della Procura della Repubblica di Foggia sia conforme alla legge e abbia una sua giustificazione giuridica.

Con perfetta osservanza.

Torino, addì 25 marzo 2008

Uffici del distretto di Corte d'Appello di **BARI**

--

Circondario: **BARI**

BARI

Piazza E. De Nicola
70100 BARI (BA)

Tel. 080 - 5298111 (centralino)
080 - 5749218

E-mail: pg.bari@giustizia.it

Fax 080 - 5794547